

COMUNE DI FALERNA

(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**N. 2 del 18.02.2025**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO E CONSULENZA TRIENNIO 2025/2027 (ART. 3, COMMA 55, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N.244 E S. M.I.

L'anno Duemilaventicinque in Falerna il giorno Diciotto (18) del mese di Febbraio dalle ore 15,23 a seguire regolarmente convocato, con avviso del 13.02.2025 prot. n. 1401 si è riunito il Consiglio Comunale in **Seduta Pubblica - Sessione Straordinaria di 1^ Convocazione** presso la Palestra dell'edificio scolastico di Falerna Centro Capoluogo , adibito temporaneamente a sala consiliare , per la trattazione dell' oggetto iscritto all'ordine del giorno.

All'appello nominale alle ore 15,23 così risultano:

N	Componenti		Presenti	Assenti
1	STELLA FRANCESCO	SINDACO	X	
2	RENNE ANGELINO	CONSIGLIERE	X	
3	VACCARO MARIA	CONSIGLIERE	X	
4	MENNITI SALVATORE FABIO	CONSIGLIERE	X	
5	MENDICINO IOLE	CONSIGLIERE	X	
6	DE CARIO FRANCESCO	CONSIGLIERE –PRESIDENTE C.C.	X	
7	FLORO GIACOMINO	CONSIGLIERE	X	
8	IBISCO SERGIO	CONSIGLIERE	X	
9	STELLA NAPOLEONE	CONSIGLIERE	X	
10	MENNITI DANIELE	CONSIGLIERE		X
11	CELANO NICOLA	CONSIGLIERE		X
12	MENDICINO LUCA	CONSIGLIERE		X
13	MACCHIONE MARCO ANTONIO	CONSIGLIERE		X

Assegnati: 13**Presenti: 09****In carica : 13****Assenti: 04**

Sono giustificati i Consiglieri Consigliere Mendicino Luca , giusta comunicazione acquisita in data odierna al prot. n. 1504 nonché Macchione Marco Antonio e Celano Nicola , come riferisce il Presidente del CC), oggi assenti per impegni di lavoro.

PARTECIPA con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.**

PRESIEDE il **Presidente del Consiglio De Cario Francesco , il quale riconosciuto legale** il numero degli intervenuti, **dichiara aperta la seduta** per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato, premettendo che sulle proposte di deliberazioni sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che *“l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale:

- all'articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n. 244, ha previsto che l'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale;
- all'articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 56, della legge 24/12/2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell'ente la fissazione del limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi.

Atteso che la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali contenuta nel D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n.133, ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

Rilevato che :

1. per gli enti locali, la normativa di riferimento è costituita dall'art. 110, c. 6, D. Lgs. n. 267/2000, il quale consente il ricorso alle collaborazioni esterne *“ad alto contenuto di professionalità”* e *“per obiettivi determinati e con convenzioni a termine”* che siano previste dal regolamento di cui all' art. 3, c. 57, L. n. 244/2007, il quale a sua volta deve essere conforme ai principi fissati dall'art. 7, c. 6, del D. Lgs. n. 165/2001, applicabili a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. L'art. 7, c. 6, del D. Lgs. n. 165/2001, come invero i commi 5-bis, 6-bis, 6-ter e 6- quater, costituisce la norma cardine nella materia , in quanto fissa con chiarezza gli essenziali elementi oggettivi e soggettivi degli incarichi conferiti dalla Pubblica Amministrazione, nonché le condizioni legittimanti il conferimento e le sanzioni per le relative violazioni;
3. Il D. Lgs. n. 75/2017, ha introdotto il comma 5 bis che pone il divieto alle p.a. di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
4. l'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 , convertito con modificazioni, dalla L. n. 96/2017 ha introdotto

modifiche al richiamato D.lgs. n. 75/2017;

Considerato che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con le missioni e programmi del DUP ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture od uffici a ciò deputati.

Richiamata la deliberazione n. 6 del 15/02/2005 la Corte dei Conti ha definito il significato delle accezioni "incarico di ricerca, studio e consulenza" nel modo che segue: incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri:

- a) indicati dal D.P.R. n.338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte (es.: studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente, studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativo normativi);
- b) incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione (raccolta organica di materiale che consenta all'ente di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali e che si concretizzi in un esito ben definito ovvero in una relazione scritta che evidenzi la raccolta di fonti reperite, ne fornisca una sistemazione organica e riassume le conclusioni dell'incaricato fornendo un valore aggiunto rispetto alla semplice raccolta del materiale);
- c) consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti (es.: prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione, idonee ad orientare l'azione dell'Ente);

Preso atto che la Corte dei Conti con la sua citata deliberazione ha altresì precisato che, nell'attribuzione degli incarichi esterni occorre seguire i seguenti criteri, già ribaditi dalla Circ. 15 luglio 2004, n. 4 della Funzione Pubblica:

- a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione;
- b) inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
- c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- d) indicazione della durata dell'incarico;
- e) proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita all'amministrazione;

Evidenziato che:

1. **la Corte dei Conti , in più occasioni ha precisato che** in presenza di professionalità all'interno dell'amministrazione, al fine di procedere al conferimento di un incarico esterno, questa non potrà limitarsi a mere enunciazioni generali circa l'impossibilità di utilizzo delle risorse in servizio, ma è tenuta a dimostrare con una congrua ed esaustiva motivazione, anche con richiami di atti e determinazioni approvate dall'ente, l'effettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente (*cf.* corte dei conti - Sezione Friuli Venezia-Giulia, delib. n. 180 del 23/12/2015; Corte dei conti - Sez. Veneto, delib. n. 114/2019);

Evidenziato inoltre che la magistratura contabile ha altresì precisato:

1. che detti incarichi hanno per contenuto la prestazione d'opera intellettuale così come disciplinata dagli artt. 2229 - 2238 del c.c. e che, al fine di valutare se un incarico rientri o meno in una delle categorie sopra descritte, occorre avere riguardo non tanto alla sua qualificazione formale, quanto al contenuto dell'atto di conferimento e, dunque, alla prestazione sostanziale sottostante;
2. che non rientrano dunque nella previsione normativa di che trattasi gli incarichi per prestazioni di servizi;

Dato atto che il decreto fiscale e legge di bilancio 2020, hanno abolito i limiti di spesa di cui all'art. 6 comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n.78 , convertito in Legge n.122/2010 che disponeva: “a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati (nonché' gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario) non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009...”;

Richiamata la deliberazione di CC n. 33 del 28/10/2022 con la quale è stato approvato il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza ai sensi della richiamata normativa per il triennio 2022/2024 ;

Fatto presente che :

1. in esso programma era prevista un incarico di collaborazione specialistica in materia legale per l'aggiornamento del contenzioso giudiziale e stragiudiziale finalizzato alla istituzione di una banca dati del contenzioso da aggiornare sistematicamente funzionale in primis alla riduzione del contenzioso in essere attraverso eventuali accordi transattivi , specie nell'ipotesi di alto o medio rischio di soccombenza ed altresì al monitoraggio e aggiornamento periodico del fondo “rischi legali”, in ottemperanza al dettame di cui al D.Lgs. 118/2011, per il quale era stata ipotizzata una spesa di euro 7.000,00;
2. a seguito di procedura comparativa pubblica, con acquisizione dei curricula , la collaborazione è stata attivata nel mese di marzo 2023 per la durata di mesi ;
3. Il procedimento è stato nuovamente riavviato nel 2024 , con comparazione dei curricula previa procedura ad evidenza pubblica mediante manifestazione d'interesse;
4. L'incarico è stato affidato nel mese di giugno 2024 ed è in itinere ;
5. La ricognizione del contenzioso, per quanto coordinata dal Segretario Comunale è un'attività complessa ed articolata che implica : analisi dei fascicoli , ricostruzione delle procedure , reportistica continua con i legali di fiducia e studio articolato e ponderato della

domanda e dell'impianto difensivo (quest'ultimo d'intesa con i legali dell'Ente) ai fini delle valutazioni di possibili accordi transattivi , scongiurare azioni esecutive in danno per l'Ente e in ultimo implementazione della banca dati del Contenzioso. Particolare attenzione richiede anche il contenzioso stragiudiziale , che se istruito prontamente in modo zelante e articolato con il coinvolgimento di altri uffici ad esso correlati , reca ad un arresto dell'azione come si è potuto registrare nel corso del 2024.

Nel corso degli anni 2022 (dal secondo trimestre) - 2023 e 2024 si sono raggiunti buoni risultati come evincibile dalle relazioni agli atti d'ufficio , che hanno registrato diverse vertenze definite , delle quali alcune già nella fase dell'esecuzione forzata) , in ragione delle procedure definite anche in corso di causa mediante accordi transattivi , tenuto conto dell'analisi prognostica della soccombenza , con importanti vantaggi per l'Ente che ha potuto conseguire economie di spesa, pur tuttavia i procedimenti sono ancora tanti e complessi ;

6. L'area Amministrativa , con all'interno ascritte svariati servizi , non dispone di risorse umane con adeguate competenze , vi sono infatti sono operatori esperti, che , per quanto di supporto, non possono contribuire nella misura e competenza che la materia richiede ; di converso il Segretario Comunale essendo titolare della Segreteria convenzionata è presente in servizio due/tre volte a settimana ed attende a tutte le attività di competenza dell' Area amministrativa , retta da un componente dell'organo esecutivo ;
7. La predetta attività per le peculiarità sopra indicate ,sia pure sommariamente, richiede tempo sicchè i risultati attesi o quantomeno auspicati si realizzano in un arco temporale sovente di 4/ 5 o 6 mesi. Ne consegue che il prosieguo del supporto in siffatta attività appare funzionale rispetto all'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, in termini di riduzione del contenzioso , contrasto a possibili contenziosi nascenti , economie di spese derivanti dalla definizione di giudizi attivi a rischio di soccombenza alto / medio o azioni stragiudiziali, che diversamente implicherebbero il sorgere di maggiori o nuove spese (anche solo riferite al conferimento dell'incarico legale per la difesa tecnica dell'Ente).Peraltro il supporto consente di valutare attentamente le costituzioni in giudizio sia per scongiurare eventuali liti temerarie che per scongiurare l'inerzia dell'ente e la conseguente contumacia in giudizio , da cui discende sovente la soccombenza dell'Ente ;

Valutata positivamente l'attività di collaborazione legale in essere in siffatta attività e ritenuto pertanto procedere in prosecuzione senza soluzione di continuità per conseguire economie di scala sia in termini temporali che squisitamente di risparmio di denaro pubblico , in coerenza con i principi costituzionali dell'imparzialità , integrità, efficienza ,efficacia e trasparenza quali corollari del buon andamento della Pubblica Amministrazione sanciti dall'art. 97 della cost.;

Rilevato che per quanto sopraesposto si rende necessario prevedere anche nel triennio 2025/2027 il supporto legale nella prosecuzione della complessa attività di ricognizione del contenzioso , specialmente in considerazione della gran mole e complessità dei giudizi pendenti ;

Precisato che :

1. l'attività di supporto legale temporaneo di cui trattasi si propone:
 - a) la prosecuzione dell'aggiornamento del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;

- b) L'acquisizione dei reports informativi da parte dei legali incaricati per la difesa tecnica dell'Ente ai fini dell'analisi prognostica del rischio soccombenza : Probabile - alto / possibile -medio / remoto – basso;
 - c) l' implementazione della banca dati del contenzioso istituita nel 2024 con aggiornamento sistematico in ragione dei reports informativi dei legali dell'Ente incaricati per la difesa tecnica;
 - d) di conseguire la riduzione del contenzioso in essere attraverso eventuali accordi transattivi , specie nell'ipotesi di alto o medio rischio di soccombenza;
 - e) di assicurare il contestuale monitoraggio e aggiornamento periodico del fondo "rischi legali", in ottemperanza al dettame di cui al D.Lgs. 118/2011;
 - f) l' eventuale applicazione della compensazione debiti / crediti reciproci di qualsiasi natura in attuazione del vigente regolamento delle Entrate comunali dell'Ente;
 - g) contrastare ove possibile l'insorgenza di nuovi contenziosi ;
2. per le finalità dette, si richiede che la stessa, pur svolta in autonomia dal professionista , autorizzato al trattamento dei dati ai sensi del GDPR Regolamento UE 679/2016, si ritiene necessario sia con accessi presso gli uffici sistematicamente due /tre volte a settimana onde poter efficacemente coordinarsi e confrontarsi con Il Segretario Comunale, con il personale con mansioni esecutive dell'Area Amministrativa e con gli altri uffici coinvolti sia direttamente che trasversalmente (Ufficio Finanziario/ tributi , Uffici tecnici / Polizia Municipale;
 3. per l'attività detta si ipotizza una spesa annua di euro 8.500,00;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, di cui di cui al presente atto , predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da attivare nel triennio 2025/2027 , conformemente ai programmi eprogetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente, da prevedere nel bilancio di previsione pluriennale finanziario 2025/2027 e recepire nella Nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 , per come proposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n . 20 del 03.02.2025;

Considerato che:

1. la spesa presuntiva annua quantificata in € 8.500,00 sopra ipotizzata deve essere prevista nel bilancio pluriennale 2025/2027 e che , in ogni caso il presente provvedimento in quanto atto programmatico è suscettibile di variazione ove , per le necessità sopra rappresentate verranno individuate soluzioni alternative alla consulenza egualmente valide per l'obiettivo prefissato, quale può essere il contratto di servizio professionale riconducibile al D.Lgs. 36.2023 ;
2. la suddetta spesa viene finanziata con risorse proprie di bilancio riconducibili alle economie di spesa derivanti dagli accordi transattivi anche in corso di causa ;
3. l'attivazione della consulenza implica il rispetto dei principi costituzionali dell'imparzialità , integrità , trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità corollari del buon andamento della Pubblica Amministrazione sanciti dall'art. 97 della cost.;
4. il presente atto programmatico è suscettibile di variazione ove , per le necessità sopra rappresentate verranno individuate soluzioni alternative egualmente valide per l'obiettivo prefissato;

Richiamata la deliberazione n. 241 del 16 novembre 2021 della Corte dei Conti - Sezione Controllo Emilia Romagna recante linee Guida in materia di *incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005, dirette a tutti gli enti della regione, al fine di fornire una sintetica ed aggiornata analisi della disciplina, utile ad indirizzare le amministrazioni nell'esercizio delle proprie attività gestionali nonché a superare criticità riscontrati negli adempimenti posti in essere dagli enti pubblici in ossequio all'art. 1, c. 173, L. n. 26/2005, il quale – come noto – prevede che “Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione”;*

Richiamata altresì la Deliberazione 11 dicembre 2024 n. /2024/INPR della Corte dei Conti Sezione Controllo Emilia Romagna recante nuove linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005, con cui si conferma l'obbligo dell'inoltro alla Corte di conti per gli incarichi superiori a € 5000,00 ancorchè non sia soggetto a parere dell' organo di Revisione Contabile;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e Servizi , contenente le norme per l'affidamento degli incarichi di collaborazione predetti.

Visto lo Statuto Comunale ;

Visti

Il D.Lgs. n. 267/2000;

l'art.18 della Costituzione ;

gli articoli 36,37,38 e 42 bis del Cod. Civ. ;

il D.Lgs n. 117/2017, per quanto applicabile ;

il PIAO 2024/2026 , approvato con deliberazione di G.C. n. 50 del 15.04.2024;

Il PTPCT 2023/2025 approvato con delibera di G.C. 54/2023, confermato con integrazioni per l'anno 2024 con delibera di G.C. n. 19/2024 , confluito nel PIAO 2024/2026 approvato con delibera di G.C. n. 50/2024 e confermato per l'anno 2025 con deliberazione di G.C. n. 16 del 03.02.2025;

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e circa la regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Udita la relazione illustrativa della proposta in oggetto a cura del Segretario Comunale dal Medesimo istruita e redatta a supporto dell'Area Amministrativa , che evidenzia la necessità di siffatta collaborazione in ragione della complessità dei numerosi fascicoli delle vertenze in corso delle quali molte datate , del tempo necessario per esaminare e istruire le pratiche suddette , della necessità di interfacciarsi con i legali incaricati dall'Ente in relazione alla difesa impostata e dei risultati attesi in termini di efficacia , efficienza ed economicità . Il Segretario fa rilevare che dal 2022 ad oggi sono stati definite diverse cause e vertenze stragiudiziali con ingenti economie per il Comune , ma necessita continuare per poter ottenere risultati migliori e ridurre il contenzioso ; puntualizza infine che la spesa della collaborazione programmata , si autofinanzia nel senso che la stessa viene fronteggiata con le economie sui pertinenti capitoli spese per liti e

passività pregresse per effetto degli accordi transattivi già definiti e che si potranno conseguire;
Udito il Sindaco, il quale ricollegandosi a quanto detto dal Segretario, ritiene riduttivo dire che la spesa del programma di collaborazione prevista in € 8.500,00 annue si finanzia con le economie di spese sulle vertenze definite con accordi transattivi, se si considera che sinora sono stati raggiunti, come già detto, ottimi risultati in relazione alla complessità delle numerose vertenze di questo Comune, con ingenti risparmi di spesa, della quale si darà conto con apposita deliberazione, per cui la collaborazione è utile per poter arrivare a risultati ancora migliori e conseguire dunque ulteriori economie a beneficio della collettività. Rimarca come sia complesso il contenzioso in essere in questo comune, complessità data dal numero elevato di procedimenti, per molti dei quali non si rinvengono impegni dispesa. Fa rilevare che l'attività detta è stata attenzionata fin dall'inizio della consiliatura dell'Amministrazione in carica, che ha posto tra i gli obiettivi primari la verifica del contenzioso per risparmiare risorse di bilancio, tanto che un elemento connotazione dell'operato di questa amministrazione è che sono davvero pochi le vertenze sorte, dei quali alcuni avviati su ricorsi delle controparti per i quali la costituzione in giudizio si è resa necessaria per la difesa delle ragioni dell'Ente.

Terminato l'intervento del Sindaco, il Presidente del C.C., constatato che non vi sono altri interventi invita la Civica Assise a determinarsi in merito;

Eseguita la votazione in forma palese,

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano da n. 09 Consiglieri presenti e votanti di n. 13 Consiglieri assegnati ed in carica,

DELIBERA

- 1. Di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio ricerca e consulenzaper il triennio 2025/2027, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che si renderanno necessari nel triennio 2025/2027 di seguito indicato:

Attività di supporto legale nella prosecuzione della complessa attività di ricognizione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale per le seguenti finalità:

1. implementazione della banca dati del contenzioso istituita nel 2024, con aggiornamento sistematico mediante l'acquisizione dei reports informativi dei legali incaricati per la difesa tecnica e della relativa analisi prognostica del rischio soccombenza: Probabile - alto / possibile - medio / remoto - basso;
2. conseguire la riduzione del contenzioso in essere attraverso eventuali accordi transattivi, specie nell'ipotesi di alto o medio rischio di soccombenza;
3. assicurare il contestuale monitoraggio e aggiornamento periodico del fondo "rischi legali", in ottemperanza al dettame di cui al D.Lgs. 118/2011;
4. assicurare l'eventuale applicazione della compensazione debiti / crediti reciproci di qualsiasi natura in attuazione dell'art.1241 e segg c.c. e del vigente regolamento generale delle Entrate comunali dell'Ente;

Di stabilire che:

1. per l'attività detta si ipotizza una spesa annua di euro 8.500,00;
2. La spesa detta viene fronteggiata con di risorse proprie di bilancio e segnatamente con le

economie di spesa di cui ai capitoli 1058 e derivanti dagli accordi transattivi di giudizi pendenti o ancora nella fase stragiudiziale, così come avvenuto nei decorsi anni;

Di precisare che :

- per le finalità dette, si richiede che la stessa, pur svolta in autonomia dal professionista, autorizzato al trattamento dei dati ai sensi del GDPR Regolamento UE 679/2016, si ritiene necessario sia con accessi presso gli uffici sistematicamente due /tre volte a settimana onde poter efficacemente coordinarsi e confrontarsi con Il Segretario Comunale, con il personale con mansioni esecutive dell'Area Amministrativa e con gli altri uffici coinvolti sia direttamente che trasversalmente (Ufficio Finanziario/ tributi , Uffici tecnici / Polizia Municipale;
- il presente programma costituisce integrazione e modifica di quanto contenuto nella sezione operativa del D.U.P. 2025/2027 approvato con delibera di C.C. n. 25 del 02/12/2024 , pertanto viene recepito nella nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 di cui all'ordine del giorno odierno ;
- il presente programma deve essere compatibile con gli stanziamenti del redigendo bilancio pluriennale finanziario 2025.2027;
- per l'attivazione della consulenza già in essere è stata assicurato il rispetto dei principi di trasparenza in quanto l'incarico conferito nel 2024 è scaturito da una manifestazione pubblica ,il rinnovo dell'incarico in essere è conforme ai principi di efficienza , efficacia ed economicità , in considerazione dei risultati conseguiti ad oggi ;
- la spesa presuntiva annua di € 8.500,00 sopra ipotizzata viene prevista nel bilancio pluriennale 2025/2027, di cui il presente programma costituisce atto prodromico ;
- La spesa detta viene fronteggiata con di risorse proprie di bilancio e segnatamente con le economie di spesa di cui ai capitoli 1058” Spese per liti ed arbitraggi” e 2168 “ Passività pregresse” del medesimo triennio , derivanti dagli accordi transattivi di giudizi pendenti o ancora nella fase stragiudiziale, così come avvenuto nei decorsi anni;

- il presente provvedimento in quanto atto programmatico è suscettibile di variazione ove , per le necessità sopra rappresentate verranno individuate soluzioni alternative egualmente valide per l'obiettivo prefissato;

2. Di dare atto che:

- a. potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati;
- b. sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 36.2023 ed i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del QTE dell'opera da realizzare;
- c. l'affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento

generale degli uffici e dei servizi;

3. Di trasmettere il presente atto ai responsabili dei servizi per i successivi provvedimenti;

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e nella Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “ Disposizioni Generali – Atti generali “ , ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s. m. i.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito , essendo il presente provvedimento atto prodromico al DUP e Bilancio finanziario per il triennio 2025/2027,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese resa per alzata di mano da n. 09 Consiglieri presenti e votanti di n. 13 Consiglieri assegnati ed in carica,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. 267/2000.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
Così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Falerna , lì 11.02.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Angelino Renne

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Falerna , lì 11.02.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing: BRUNO GIORGI

COMUNE di FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Francesco De Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed, in particolare, il capo I "Controlli sugli atti" del Titolo VI;

DISPONE
che la presente deliberazione

VENGA PUBBLICATA all'Albo Pretorio on-line, in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi. (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);

Falerna li, 20.02.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

– E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **20.02.2025** in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);

–

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Atteso che la presente deliberazione è **divenuta esecutiva** il giorno **20.02.2025**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile
 Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio

Falerna , 20.02.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cefalà Rosetta

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 13/2/1993 n. 39.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale che risulta conservato negli archivi del Comune di Falerna .